

Rep. n. 2026/0000030  
Prot. RM/2026/0003168  
del 12/06/2026

## ORDINANZA

**Oggetto:** Società “E.GIOVI S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria”. Impianto Trattamento Meccanico Biologico denominato Malagrotta 1, autorizzato con AIA n. G06042 del 23.12.2013 e, da ultimo, con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378. Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

### IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

#### Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 “*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*”.

#### Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

#### Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del D.L. 50/2022, che prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

### **Visti**

l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...*";

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*", nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

la Disposizione Commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto "*Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" con cui sono state ulteriormente specificate "le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022"*";

### **Visto**

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

### **Visto**

il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

## Visti

- la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del *"Pacchetto per l'Economia Circolare"* che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
- la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE *"Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti"*;
- Direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
- Direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014, prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *"Cessazione dalla qualifica di rifiuto"*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006"*;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato *“3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- il D.M. n.59 del 04/04/2023 *“Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”*;
- la L.R. Lazio n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante *“D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006”*;
- il Regolamento Regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante *“Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”*.

## **Vista**

la Disposizione n. 49 del 04.12.2024 del Commissario Straordinario avente ad oggetto *“Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R. - art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. definita con Disposizione n. 23/2023”*.

## **Dato atto che**

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l’Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l’affidamento ad *“AMA S.p.A.”* del *“servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale”*, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l’Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e *“AMA S.p.A.”*;

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e *“AMA S.p.A.”* per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 17/03/2026, prot. NA5372 Il Dipartimento Ciclo Rifiuti di Roma Capitale ha, fra l’altro, determinato *“1. di prorogare, nell’ambito dell’affidamento in house di cui alla DAC n. 52/2015 di durata quindicennale valevole fino al 25 settembre 2030, e nelle more dell’approvazione dei*

*necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, il Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA SpA, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2024 e con scadenza alla data del 27 marzo 2026, fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (prima proroga)".*

## **Premesso che**

con la Disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, il Commissario Straordinario ha, fra l'altro, statuito:

[...] *" 1 di approvare, al fine di definire le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022, l'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento inerente la ricognizione:*

*• delle strutture a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani localizzate nel territorio della città di Roma"; nel richiamato Allegato 1, fra gli "Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della città di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.A.", di competenza del Commissario Straordinario, viene indicato:*

*"a) Impianti TM/TMB:*

*[...] c) E. Giovi, Via Malagrotta, 257, Roma";*

con Determinazione Dirigenziale n. G06042 del 23.12.2013 la Regione Lazio ha rilasciato, *"...l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla E.GIOVI s.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), P.IVA 01301101000 e C.F. 04773710589 con sede legale in Via Portuense n. 881 - 00148 Roma per gli impianti TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma Capitale (RM), Via di Malagrotta n. 257 – 00050 Roma, secondo tutto quanto indicato nell'Allegato tecnico al presente atto";*

con Determinazione Dirigenziale n. G08185 del 20.06.2024, la Regione Lazio – Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha, da ultimo, così, fra l'altro, disposto:

*"1. di recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA di cui alla Determinazione G06042 del 23/12/2013 e s.m.i. rilasciata dalla Regione Lazio, comunicata dalla società E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, di cui alla nota prot. n. U114 del 05/04/2024, acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 05/04/2024, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., costituita dalla 1° fase di ripristino dell'impianto come indicata in premessa e relativa a:*

*a) Riconfigurazione temporanea "semplificata" delle linee di trattamento con modifica del layout impiantistico (mantenendo inalterato il processo autorizzato) per consentire una veloce riattivazione del TMB M1 con l'esclusione dal processo della sola linea di produzione CSS (fase di lavorazione della frazione secca con produzione di C.D.R./C.S.S.; recupero dei metalli non ferrosi e del PET) che verrà riattivata successivamente e al suo posto linea di pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) prodotto con codice EER 191212 ed avviata a successive operazioni di recupero presso impianti autorizzati;*

*[...];*

nella medesima Determinazione Dirigenziale n. G08185 del 20.06.2024, altresì, testualmente, viene riportato: ***"EVIDENZIATO*** *che a seguito degli incendi occorsi per entrambi gli impianti (incendio accaduto in data 24/12/2023 presso l'impianto denominato "M1 Malagrotta 1", che si aggiunge a quello del 15/06/2022 presso l'altro impianto adiacente denominato "M2 Malagrotta 2"), i due impianti sono attualmente fuori uso;*

***VISTA*** *la nota acquisita al prot. Reg. n. 0464168 del 05/04/2024 con la quale E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, nelle more dell'esito del riesame e con il fine di riattivare almeno uno dei due impianti TMB messi fuori uso dopo gli incendi, trasmette la documentazione tecnica di dettaglio finalizzata ad una modifica non sostanziale dell'A.I.A. temporanea ai sensi dell'art. 29- nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante la configurazione impiantistica denominata 1° fase riguardante l'impianto TMB di Malagrotta 1 (grassetto e sottolineatura della scrivente Area), che la società intende introdurre rispetto a quanto indicato nell'AIA, ai sensi del titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006,*

*[...]*

L'esito delle suddette verifiche ha pertanto consentito di programmare la ripartenza del TMB M1 in due distinte fasi:

- una prima fase di funzionamento con una configurazione "semplificata" che, con una riconfigurazione del lay out impiantistico, consente una veloce riattivazione del TMB con l'esclusione della sola linea di produzione CSS. Tale 1° fase che si protrarrà per un periodo di tempo limitato stimato in circa 12 mesi di funzionamento è l'oggetto della presente comunicazione di Modifica non sostanziale.
- una seconda fase di funzionamento che vede l'impianto completamente ripristinato e a regime nella sua piena funzionalità operative secondo quanto già autorizzato e richiesto nel rinnovo autorizzativo in itinere. In tale fase verrà quindi riattivata la linea di produzione del CSS, mantenendo inalterato il processo previsto in autorizzazione, ottimizzando nel contempo il layout dei macchinari rispetto all'attuale configurazione.

La società comunica inoltre che ... per il completamento dei lavori relativi alla 1a fase e l'avvio delle linee, si prevede che occorreranno circa tre mesi. Già in questa prima fase di esercizio in modalità semplificata, sarà possibile raggiungere la potenzialità massima autorizzata dell'impianto, pari a 600 t/g per 6 gg/settimana per un totale di 187.000 tonnellate/anno”;

con nota acquisita al prot. regionale R.U. E. 1206577 del 02.10.2024, la Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria” ha comunicato che “l'impianto TMB M1 nella sua configurazione “semplificata” inizierà a ricevere i rifiuti, a partire dalle ore 20,30 della giornata odierna ed inizierà le operazioni di trattamento dalle ore 6,00 di giovedì 3 ottobre 2024”;

con nota acquisita al prot. RM/4652 del 04.06.2025 la Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria”, dopo aver rappresentato di aver “recentemente terminato la progettazione preliminare della II fase che prevede il ripristino completo dell'impianto TMB con la riattivazione della linea di produzione CSS; il programma delle attività, al fine di evitare fermate prolungate dell'impianto e per ottimizzare i costi, prevede tre step di realizzazione la cui descrizione particolareggiata è riportata nella relazione tecnica in allegato. La complessità delle attività previste per la Fase II, renderà necessario predisporre una dettagliata progettazione esecutiva e una fase preliminare dedicata alla preparazione delle richieste di offerta e alla gestione degli ordini, con i relativi tempi di fornitura; inoltre al termine dei montaggi dovrà essere previsto un mese per prove in bianco e collaudi. La durata complessiva stimata per la realizzazione ed il completamento delle attività ricomprese nella II fase è di 14 mesi”, ha richiesto “**una proroga di quattordici mesi della suddetta autorizzazione (ossia fino al 01/12/2026) al fine di consentire la completa esecuzione dei lavori di adeguamento delle linee impiantistiche previste per la II fase**”;

con nota prot. n. RM/5400 del 01.07.2025, il Commissario Straordinario, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, da un lato, disposto l'archiviazione, per improcedibilità, della suddetta istanza di “proroga”, acquisita al prot. n. RM/4652 del 04.06.2025, dall'altro ha indicato alla Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria” di valutare l'eventuale presentazione di un’istanza di modifica (temporanea) ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 dell'AIA di cui alla Determinazione G06042 del 23/12/2013 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Regione Lazio”, provvedendo a presentare la documentazione indicata al seguente link <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/>, unitamente alle spese di istruttoria per la stessa previste;

nella medesima nota si è rappresentato, altresì, che, relativamente al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26.02.2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la medesima Società avrebbe dovuto presentare la documentazione progettuale indicata al seguente link <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/>, debitamente aggiornata, atta a far comprendere quale fosse, invero, il progetto dell'impianto da autorizzare in sede di riesame;

con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 03.09.2025, la Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria” ha trasmesso un’Istanza di Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1”, “...autorizzato con AIA n. G06042 del 23.12.2013 e successiva Determinazione G08185 del 20/06/2024...”, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; nella suddetta istanza la Società “E.Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” ha rappresentato che “ha individuato un percorso tecnico operativo, denominato **fase 2 della riattivazione del TMB M1, che si articola in n. 3 step successivi, che apporteranno progressive modifiche all'attuale configurazione temporanea autorizzata con Determinazione G08185 del 20/06/2024 fino alla riattivazione completa dell'impianto TMB M1 secondo un layout ottimizzato**” e che la durata prevista

dei lavori è: per lo “**step 1: 3 mesi**”, per lo “**step 2: 4 mesi**” e per lo “**step 3: 7 mesi + 1 mese per prove e collaudi**”;

con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ha disposto “*di recepire ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le modifiche non sostanziali temporanee dell’A.I.A. di cui alla Determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e ss.mm.ii., comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 03.09.2025, come integrate con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22.09.2025, costituite dalla 2° fase di ripristino dell’impianto denominato “Malagrotta 1” della Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria*”;

con messaggio di posta elettronica certificata, acquisito al prot. n. RM/8208 del 28.10.2025, la Società “E. Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” ha trasmesso “*l’appendice alla polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211 [...] recante la variazione dell’ intestazione del beneficiario*”, con scadenza alla data del 23.04.2026, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa INSURANCE JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, Iscrizione IVASS: 40667, iscritta in data 22.10.2016 all’Albo Imprese con n° II.01368;

con nota prot. n. RM/8730 del 19.11.2025, per le motivazioni nella stessa riportate, si è richiesto a Codesta Spett.le Società “E. Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, alla sostituzione della “*polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211*”, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa INSURANCE JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580; “*...garanzia finanziaria che, come disciplinato dall’art. 7 del “Documento Tecnico” allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e ss.mm.ii., dovrà avere durata “pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni...”* (punto D. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378);

con nota Vs. prot. n. U053 del 16.01.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/282, Codesta Società “E. Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” ha, testualmente, rappresentato: “*desideriamo informarvi di aver tempestivamente incaricato broker di primaria rilevanza, Luca Della Valle e AON S.p.A. per il reperimento di una nuova idonea garanzia. Nonostante l’istruttoria sia in fase avanzata, i broker hanno rappresentato l’impossibilità tecnica di formalizzare il nuovo contratto entro la scadenza assegnata. Al riguardo, si evidenzia quanto segue:*

- *Contesto normativo: i provvedimenti dell’Autorità bulgara (FSC), recepiti da IVASS, pur vietando la sottoscrizione di nuovi contratti per DallBogg, confermano la validità delle polizze in essere (attualmente con scadenza 23/04/2026).*
- *Garanzie accessorie: a ulteriore tutela del Beneficiario, resta attivo il deposito vincolato di € 850.000,00 a favore del beneficiario costituito presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.A; tale pegno potrà essere svincolato e riutilizzato per la sostituzione della garanzia solo dopo avere risolto il contratto con Dallbogg o alla scadenza dello stesso.*
- *Continuità operativa: l’eventuale sospensione delle attività dell’impianto TMB MI comporterebbe un’interruzione di pubblico servizio con gravi ripercussioni sulla gestione dei rifiuti di Roma Capitale.*
- *Stato delle attività: la compagnia assicurativa AON S.p.A., primario istituto assicurativo, è attivamente impegnato su più fronti per perfezionare la pratica nel minor tempo possibile.*

*Tutto ciò premesso, confermiamo che sarà ns. cura avvertire tempestivamente circa la costituzione della nova polizza in sostituzione dell’attuale anche nel termine di gg 30 e prima della scadenza naturale”.*

con nota prot. n. RM/391 del 22.01.2026, sopra richiamata, a riscontro della nota Vs. prot. n. U053 del 16.01.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/282, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, invero, concesso una proroga, “*nei limiti di 30 giorni dalla precedente scadenza (ovvero entro il 17.02.2026)*”, a Codesta Società “E. Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” per la sostituzione della “*polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211*”, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa INSURANCE JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, con scadenza alla data del 23.04.2026; “*...garanzia finanziaria che, come disciplinato dall’art. 7 del “Documento Tecnico” allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e ss.mm.ii., dovrà avere durata “pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni...”* (punto D. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378);

con nota prot. n. RM/1004 del 18.02.2026, si è diffidata Codesta Spett.le Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria” *“alla sostituzione della “polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211”, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa INSURANCE JSC DallBogg:Life and Health – Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, entro 15 giorni dalla presente, ribadendo, come riportato nell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378, che “Le garanzie finanziarie devono essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti all’Allegato “B” del “Documento Tecnico”, allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell’art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l’attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni” (punto D. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378)”;*

con nota Vs. prot. n. U086 del 04.03.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1410, Codesta Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria”, per le motivazioni come nella stessa riportate, ha richiesto *“una ulteriore proroga per l’emissione della fideiussione”;*

con nota prot. n. RM/1428 del 05.03.2026, per le motivazioni rappresentate da Codesta Società, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l’altro, concesso, per ulteriori 10 giorni (ovvero fino alla data del 15.03.2026), la proroga richiesta;

con nota Vs. prot. n. U089 del 13.03.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1665, Codesta Spett.le Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria”, ha rappresentato che *“l’operazione - definita con il supporto dei broker Luca Della Valle e AON S.p.A. - comporta implicazioni finanziarie tali da richiedere la preventiva autorizzazione del GIP. Considerati i tempi tecnici necessari per l’ottenimento di tale provvedimento”* e richiesto *“un’ulteriore proroga di 15 giorni per l’emissione della fideiussione definitiva”;*

con nota prot. n. RM/1675 del 13.03.2026, tenuto conto di quanto rappresentato da Codesta Società, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha concesso l’ulteriore proroga richiesta (ovvero fino al 31.03.2026);

con nota Vs. prot. n. U105 del 30.03.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2048, Codesta Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria”, in merito alla sostituzione della polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa INSURANCE JSC DallBogg:Life and Health, ha rappresentato che *“l’operazione - definita con il supporto del broker Luca Della Valle e AON S.p.A. – è ormai prossima al completamento. Tuttavia necessitano ancora alcuni giorni per arrivare all’emissione delle polizze per i TMB”* e richiesto di *“un’ulteriore proroga di 15 giorni per la conclusione della pratica e per l’emissione delle fideiussioni”;*

con nota prot. n. RM/2283 del 13.04.2026 il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, tenuto conto di quanto rappresentato della Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria”, ha concesso l’ulteriore proroga richiesta sino al termine inderogabile del 23.04.2026;

con nota prot. n. U161 del 21.04.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2409, la Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria”, in merito alla prestazione della garanzia fideiussoria relativa all’impianto TMB denominato “Malagrotta 1”, ha rilevato di trovarsi *“nella necessità di rappresentare le circostanze sopravvenute che impediscono il rispetto di detto termine e di richiedere, pertanto, un’ulteriore proroga di almeno 30 (trenta) giorni”. Ha, infatti, rappresentato che “l’operazione di prestazione della garanzia finanziaria è stata definita con il supporto del broker Luca Della Valle e AON S.p.A. ed è ormai prossima al completamento. La struttura individuata prevede il rilascio di una polizza fideiussoria assistita da un pegno su disponibilità liquide depositate presso istituto bancario, a garanzia degli obblighi della scrivente Società nei confronti della compagnia assicurativa. Tuttavia, un evento sopravvenuto di carattere istituzionale sta determinando un significativo ritardo nella formalizzazione del pegno bancario: In data 18 aprile 2026 si è concluso il processo di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio (BPS) in BPER Banca. [...] La risoluzione di tali aspetti richiede ulteriori interlocuzioni e presumibilmente non potrà essere completata entro il termine del 23 aprile. Si desidera rassicurare codesta Autorità sul fatto che, come comunicatoci dai broker, le polizze fideiussorie per il TMB M1 [...] sono già completamente definite, numerate e pronte per l’emissione: la compagnia assicurativa attende esclusivamente la formalizzazione del contratto di pegno bancario per procedere immediatamente al rilascio delle polizze. Non vi è dunque alcuna incertezza sulla disponibilità o sulla validità della garanzia, bensì unicamente la necessità di completare un adempimento tecnico-bancario i cui tempi sono stati resi imprevedibili dalla circostanza straordinaria sopra descritta. Si rappresenta che tali ostacoli sono*

*del tutto indipendenti dalla volontà della scrivente Amministrazione Giudiziaria, che ha operato e continua ad operare con la massima diligenza per addivenire alla prestazione della garanzia nel più breve tempo possibile” e richiesto “un’ulteriore proroga di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine del 23 aprile 2026, al fine di consentire il perfezionamento del contratto di pegno con BPER Banca e la conseguente emissione della polizza fideiussoria in conformità a quanto disposto dal Regolamento Regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2”;*

con nota prot. n. RM/2476 del 23.04.2026 il Commissario Straordinario, a norma dell’art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha diffidato la Società “E.Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” alla prestazione, entro e non oltre 30 giorni, delle garanzie finanziarie necessarie all’esercizio dell’attività di gestione rifiuti per l’impianto di trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta I (M1), proseguendo nelle more nella gestione dell’impianto secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 52 dell’1 ottobre 2025;

con nota prot. n. U164 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29.04.2026, la Società “E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria” ha trasmesso “l’istanza di modifica non sostanziale relativa all’impianto TMB M1 e riferita alle determinazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, con allegata la seguente documentazione:

- “ - Modulo B – Istanza di Variante non Sostanziale;
- Modulo F – Autodichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti soggettivi
- Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;
- Relazione Tecnica Asseverata da professionista abilitato che descrive la tipologia di interventi di variante richiesti;
- Relazione Tecnica Asseverata da professionista abilitato attestante la non sostanzialità delle modifiche richieste”;

rappresentando che “La descrizione delle modifiche richieste è dettagliata nell’allegata Relazione Tecnica Asseverata...” a firma del tecnico incaricato.

## **Considerato che**

nella premessa della “**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA**”, cui si rinvia, viene, fra l’altro, dichiarato che: “le attività dello Step 2 si limiterà al solo ripristino dell’edificio area selezione, accorpando e ottimizzando nello Step 3 di tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione definitiva. Tale nuova proposta comporta una modifica dei flussi di rifiuti in uscita dall’impianto, che non sarebbero più costituiti dai codici “EER 191210”, “EER 191202” ed “EER 191212” (come da configurazione dello “step 2 della fase 2”, autorizzata con Ordinanza n.52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378) ma unicamente dai codici “EER 191202” ed “EER 191212”” e che “Tale modifica non ricade tra le fattispecie previste dalla lettera 1-bis, co. 1, art. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e quindi anche fra le fattispecie previste nell’art. 15 comma 14 della L.R. 27/1998 e pertanto di tipo non sostanziale”;

nella medesima “**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA**”, altresì, testualmente, si dichiara:

“Come comunicato con nota prot. U095 del 16.03.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1720 dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 la Società E.Giovi ha comunicato:

- il completamento delle attività riferite al primo step della seconda fase;
- l’avvio delle attività relative al secondo step della seconda fase.

Comunicava inoltre che le operazioni di ripristino dell’impianto registrano attualmente un ritardo di circa due mesi e mezzo rispetto al cronoprogramma allegato all’istanza di modifica non sostanziale (prot. U329 del 03/09/2025). Tale differimento, come già esposto dalla Società nella nota prot. U065 del 11/02/2026, è sostanzialmente riconducibile ai ritardi nell’ottenimento delle disponibilità finanziarie, che hanno impedito l’avvio nei tempi stabiliti delle attività di ripristino dell’area selezione e l’approvvigionamento dei macchinari previsti per lo Step 2. Pertanto, al fine di minimizzare l’impatto di tale ritardo, la Società presenta istanza di modifica non sostanziale che riguarderà il solo ripristino dell’edificio area selezione, non realizzando la configurazione impiantistica provvisoria per la produzione di CSS non raffinato, previsto nello step 2 della seconda fase. Nel successivo Step 3 saranno accorpate e ottimizzate tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione definitiva prevista in A.I.A..

Alla luce di quanto esposto sopra la nuova configurazione dello step 2 della fase 2 sarà così composta:

- FASE 2 – step 2 senza produzione di CSS

*Nello **step 2, in assenza di produzione di CSS**, tutte le attività di selezione saranno svolte all'interno della sezione di ricezione, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e ripristino dell'area relativa al reparto selezione. In questa fase, rispetto a quanto autorizzato per lo step 2 con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, **non sarà riattivata la linea di produzione del CSS.***

*Il layout impiantistico previsto per tale fase è il seguente: la sezione di apertura sacchi e vagliatura rimane invariata rispetto a quanto previsto nel precedente step 1 (n. 1 vaglio  $\Phi$  3000 mm e n. 2 vagli  $\Phi$  2000 mm, di cui uno in stand-by). Il flusso di sopravaglio (frazione secca), convogliato in un'unica linea dotata di elettromagnete, viene inviato alla linea di pressatura e fasciatura ubicata esternamente, all'interno della tensostruttura posta sul lato sinistro dei portoni di scarico.*

*La frazione umida (sottovaglio), anch'essa convogliata in un'unica linea dotata di elettromagnete, viene invece inviata alla sezione di stabilizzazione (secondo la configurazione già prevista dalla Determinazione della Regione Lazio n. G06042/2013) e successivamente alla sezione di raffinazione, operante secondo la configurazione modificata con Determinazione della Regione Lazio n. G08185/2024).*

**Durata prevista dei lavori dello step 2 senza produzione di CSS: 4 mesi**

[...]

- FASE 2 – step 3

*Per quanto riguarda lo step 3 della fase 2, la configurazione impiantistica sarà ricondotta a quella prevista in A.I.A., pur con un layout dei macchinari aggiornato e autorizzato con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/2025/0007378, recante "Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."*

*Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, si prevede di accorpare e ottimizzare tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari; conseguentemente, la durata complessiva dei lavori relativi allo step 3 è stimata in 5 mesi, cui si aggiunge 1 mese dedicato alle prove e ai collaudi";*

nella "**ATTESTAZIONE ASSEVERATA**", allegata alla nota prot. n. U164 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29.04.2026, viene, asseverato quanto segue:

- “a) Che le modifiche proposte dalla società E.Giovi S.r.l., riguardanti al solo ripristino nello step 2 dell'edificio area selezione, accorpare e ottimizzando nello step 3 di tutte le attività di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione finale così come autorizzate con Ordinanza n.52 del 01.10.2025, prot. n. RM/2025/0007378, non ricadono tra le fattispecie richiamate nell'art.15 comma 14 della L.R. 27/98;*
- b) La quantità dei rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato (ovvero subisce variazioni all'interno del 10% della quantità assentita) né la richiesta comporta variazioni alle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;*
- c) Quanto richiesto non comporta modifiche di processo e funzionali alle linee impiantistiche e tecnologiche previste in AIA autorizzata con Determinazione Regione lazio n.G06042/2013 e s.m.i.;*
- d) Non vengono utilizzati, a seguito della richiesta modifica, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;*
- e) Non si prevede di sostituzione di macchinari (previsti e autorizzati con Ordinanza n.52 del 01.10.2025);*

*Inoltre, si assevera che;*

- *La modifica apportata non produce effetti peggiorativi sull'ambiente rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013;*
- *Che sussistono i requisiti ed i presupposti d'esercizio derivanti dalla realizzazione della modifica richiesta;*
- *Che la modifica richiesta ricade nella fattispecie di "modifica non sostanziale" così come definita ai sensi della normativa nazionale e locale vigente in materia di gestione rifiuti non ricadendo tra le fattispecie previste dalla lettera I-bis, co.1, art.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e quindi anche tra le fattispecie previste nell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/1998, in quanto:*
  - *Non prevede l'utilizzo di aree e strutture fisse permanenti diverse da quelle già autorizzate;*
  - *Non prevede l'effettuazione di operazioni di gestione dei rifiuti diverse da quelle già autorizzate;*
  - *Non prevede variazioni in aumento degli impatti ambientali già esaminati ed autorizzati;*

- *Non prevede la gestione di codice EER con caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e qualitative diverse da quelli già autorizzati;*
- *Non prevede l'inserimento di nuovi macchinari; o non prevede aumenti qua-quantitativi di emissioni in atmosfera, di emissioni sonore, di utilizzo di risorsa idrica e produzione di scarichi idrici rispetto a quelli già autorizzati”;*

le varianti presentate risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera I) bis del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. che identifica, come modifiche sostanziali, *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;*

con nota prot. n. RM/2949 del 26.05.2026 il Commissario Straordinario ha accettato la polizza numerata come IPA-AIE-IT-2026- 066-08-000182-05-000077540 – emessa dalla Compagnia Assicurativa ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, C.F. 16084711007, Iscrizione IVASS n.: D975R, iscritta in data 02.12.2020 all'Albo Imprese di Assicurazione in Italia con n° I.00172, rilasciata a favore della Società “E. Gioni S.r.l.” con sede a Roma 00166 - Via di Malagrotta 257, per l'importo di € 2.850.000,00, relativamente all'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico “TMB-M1”, emessa in data 21.05.2026 con decorrenza 23.04.2026 e scadenza 23.04.2027 (decorso tale termine sarà efficace per ulteriori due anni di validità), trasmessa dalla Società “E.Gioni S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria” con messaggio di posta elettronica certificata del 22.05.2026, acquisito in pari data al prot. n. RM/2916.

### **Considerato, altresì, che**

con la citata Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad “AMA S.p.A.”, Società *in house* di Roma Capitale, del “servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma...”, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed “AMA S.p.A.” per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 17/03/2026, prot. NA5372 Il Dipartimento Ciclo Rifiuti di Roma Capitale ha, fra l'altro, determinato “1. di prorogare, nell'ambito dell'affidamento *in house* di cui alla DAC n. 52/2015 di durata quindicennale valevole fino al 25 settembre 2030, e nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, il Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA SpA, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2024 e con scadenza alla data del 27 marzo 2026, fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (prima proroga)”;

l'“Impianto di Trattamento Meccanico Biologico denominato Malagrotta 1”, sito in Roma, in Via di Malagrotta n. 257 – Municipio XII, come riportato nell'Allegato I della Disposizione n. 46 del 25.11.2024, prot. n. RM/6878, risulta fra gli “Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della città di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.A.” e, dunque, a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di Roma Capitale;

la gestione di tale impianto da parte dell'Amministrazione Giudiziaria, non può che costituire, per il Commissario Straordinario, indice di garanzia di trasparenza e legittimità dell'azione gestoria medesima;

in data 23.04.2026 la Società “AMA S.p.A.” con nota prot. PG - 0073988. U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2465, ha rappresentato che “Roma Capitale produce ogni anno 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 850.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con una produzione giornaliera di circa 2.400 tonnellate. La gestione quotidiana dei servizi è garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della città, che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una

*logica di prossimità e bacinizzazione dei punti di conferimento. Il venir meno della disponibilità dell'impianto di E.Giovi (che garantisce ordinariamente la disponibilità del trattamento di 187.000 tonnellate annue) causerebbe la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della città di Roma, determinando criticità nella efficacia delle attività di raccolta, con conseguenti ripercussioni sulla qualità e continuità dei servizi e con il reale rischio di accumulo di rifiuti per le strade della città, soprattutto per ciò che attiene al quadrante nord-ovest";*

l'attività di trattamento meccanico biologico dei "rifiuti urbani non differenziati" (EER 20.03.01), residuale dalla raccolta differenziata, svolta presso l'impianto denominato "Malagrotta I" della Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria", assume, dunque, una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale ed il medesimo impianto, peraltro, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere punto di riferimento per i mezzi che, nello svolgere il servizio di raccolta urbana diviso per bacini di utenza, vi conferiscono direttamente parte dei rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di utenza di sud-ovest del territorio di Roma Capitale.

### **Rilevato, quindi,**

che l'eventuale mancato conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale presso l'impianto denominato "Malagrotta I" della Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria" genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel bacino sud-ovest della città di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano.

### **Ritenuto, quindi,**

che al Commissario Straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

che conseguentemente è necessario intervenire da parte del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con i poteri previsti dall'articolo 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'articolo 13, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento per scongiurare il verificarsi di criticità nello svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante sud-ovest della città.

### **Rilevata**

nelle more della presentazione, da parte della Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria", della documentazione progettuale indicata al seguente link <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/>, debitamente aggiornata, come richiesto, dal Commissario Straordinario con nota prot. n. RM/5400 del 01.07.2025, in relazione al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26.02.2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la necessità di un provvedimento, volto a garantire le condizioni del regolare svolgimento del servizio di raccolta e di igiene urbana a salvaguardia della tutela sanitaria ed ambientale;

per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va, dunque, garantita efficacia, efficienza, economicità ed autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, dei rifiuti urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale ottimale (ATO-Roma), in conformità con i principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma.

## Dato atto che

il comma 1 dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., testualmente, dispone che "...L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...".

## Verificato che

la Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria", come da ricevuta allegata alla nota acquisita al prot. n. RM/2559 del 29.04.2026, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario Straordinario, da ultimo, con Disposizione n. 49 del 04.12.2024, prot. RM/7255.

## Ritenuto

di poter recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'A.I.A. di cui alla Determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e ss.mm.ii., da ultimo modificata con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378, comunicata con nota prot. n. U164 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29.04.2026.

## Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario Straordinario con nota prot. n. RM/3015 del 29.05.2026 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U. 0589331 del 08.06.2026, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/3107 del 09.06.2026.

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

## DISPONE

- A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la modifica non sostanziale temporanea dell'A.I.A. di cui alla Determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e ss.mm.ii., da ultimo modificata con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378, comunicata con nota prot. n. U164 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29.04.2026, costituita nello step 2 della fase 2 dalle sole attività di ripristino dell'edificio selezione senza riattivazione della linea di produzione del CSS;
- B. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e ss.mm.ii., la documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Relazione Tecnica Asseverata - Rev.0 - data: 13.04.2026;
  - Allegato 1 – Schema di Flusso e Bilanci di Massa Fase 2 Step 2 senza produzione di CSS – Rev.0 - data: 13.04.2026;
  - Allegato 2 – Layout impiantistico Fase 2 Step 2 senza produzione di CSS – Rev.0 - data: 13.04.2026;
  - Allegato 3 – Cronoprogramma - Rev.0 - data: 13.04.2026;
  - Attestazione Asseverata - Rev.0 - data: 13.04.2026;
- C. di specificare che le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti, nella nuova configurazione dello step 2 della fase 2, rimarranno invariate rispetto a quelle previste per la fase 2 – step 1, autorizzata con Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378;
- D. di stabilire che la presente Ordinanza ha efficacia fino al 2 gennaio 2027 secondo il cronoprogramma relativo alla 2° fase, da ultimo, comunicato con nota prot. n. U164 del 24.04.2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29.04.2026 (Allegato 3);

- E. di precisare che:
- rimane in vigore tutto quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G06042 del 23/12/2013 e ss.mm.ii., tra cui, da ultimo, l'Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, prot. n. RM/7378, e non modificato con il presente provvedimento;
  - il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente alla Determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni, tra cui, da ultimo, l'Ordinanza n. 52 del 01.10.2025, ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
- F. **di sollecitare la Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria", relativamente al procedimento di "riesame con valenza di rinnovo" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già avviato dalla Regione Lazio, alla presentazione, entro e non oltre il 30.09.2026**, di quanto richiesto con **nota prot. n. RM/5400 del 01.07.2025** ovvero della documentazione progettuale indicata al seguente link <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/> debitamente aggiornata e relativa all'installazione IPPC 5.3, b), 2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (TMB M1 e TMB M2);
- G. di stabilire che la Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria" resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione presentata rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;
- H. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- I. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria" dall'acquisizione di ulteriori nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;
- J. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria":
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
  - alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
  - alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
- K. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- L. di notificare la presente Ordinanza, con tutta la documentazione a supporto, alla Società "E. GIOVI S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria", nonché la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche, alla Regione Lazio, alla Città

Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. e ad ARPA Lazio – Sezione di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori – Unità valutazioni ambientali, al Comando Provinciale de VV.F., alla Prefettura di Roma e, per il tramite della Polizia Locale di Roma Capitale, al proprietario dell'area.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Allegati:

file denominati

- *“E.GIOVI - TEA-ENG - 26 - 049 - Allegato 1 - Schema di Flusso e Bilanci di Massa Fase 2 Step 2 senza produzione di CSS.pdf”;*
- *“E.GIOVI - TEA-ENG - 26 - 049 - Allegato 2 - Layout impiantistico Fase 2 Step 2 senza produzione di CSS.pdf”;*
- *“E.GIOVI - TEA-ENG - 26 - 049 - Allegato 3 – Cronoprogramma.pdf”;*
- *“E.GIOVI - TEA-ENG - 26 - 049 - Attestazione Asseverata.pdf”;*
- *“E.GIOVI - TEA-ENG - 26 - 049 - Relazione tecnica asseverata.pdf”;*

Il Commissario Straordinario di Governo per  
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025  
Prof. Roberto Gualtieri



Roberto  
Gualtieri  
11.06.2026  
17:23:45  
GMT+02:00